



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 19/03/2003

Protocollo: 1090

Rif.:

## **COMUNICATO STAMPA**

### **CHIARIMENTI SU TRASPORTI MARITTIMI “FEEDER” E “TRANSHIPMENT”**

L’**Agenzia delle Dogane**, con la **Circolare n.15 del 17 marzo 2003**, intende dare chiarimenti su alcuni aspetti del trasporto marittimo di merci dall’estero verso porti italiani, dopo aver, peraltro, acquisito le determinazioni del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In merito si precisa che il trasporto di merci, anche non “containerizzate”, scortate da una unica polizza di carico che indichi un porto italiano come destinazione finale, anche se ricoverate in temporanea custodia in un porto italiano intermedio, e successivamente reimbarcate su navi della stessa compagnia estera extracomunitaria, per la prosecuzione del viaggio verso il porto italiano di destinazione finale, può essere ricondotto nell’ambito del “trasporto internazionale” e non rientra quindi nel concetto di cabotaggio.

Questa assimilazione scaturisce da un’esigenza tecnico-operativa e presuppone che la merce possa essere reimbarcata in tempi ragionevoli, che per la normativa doganale vigente non superano i 45 giorni. Questo tempo viene considerato coerente con le esigenze di cui sopra perchè la merce, che è scortata da polizza di carico unica, continua ad avere lo status di “merce estera” .

Maggiori dettagli sono contenuti nel provvedimento pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia [www.agenziadogane.it](http://www.agenziadogane.it)